

Cass. Pen., Sez. IV., 21/09/2017, n. 43527 – Estensore Izzo

«Il cumulo dei redditi è collegato alla situazione di convivenza. Pertanto se la stessa si protrae per un periodo limitato di tempo, ai fini della sua determinazione non può essere preso in considerazione l'intero reddito prodotto nell'anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza» (Massima non ufficiale)

IN FATTO

1. Con provvedimento del 28\9\2016 il Tribunale di Macerata revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso in favore dell'imputato Gi. Pa..

Invero l'Agenzia delle Entrate aveva accertato che per i periodi di imposta 2013-2014 Vi. Pa., padre dell'imputato, aveva fatto parte del nucleo familiare di quest'ultimo; in ragione di ciò il reddito complessivo familiare ammontava ad Euro 21.733,00 per il 2013 ed ad Euro 21.830,00 per il 2014, somme di superiori al limite massimo consentito per l'ottenimento del beneficio.

Su richiesta dell'Agenzia, pertanto, l'ammissione veniva revocata.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge.

Evidenziava il ricorrente che, detenuto agli arresti domiciliari, era stato ospitato dal padre dal 1\1\2013 al 13\4\2013; successivamente, presso altro domicilio, dalla madre dal 13\4\2013 alla fine dell'anno.

Pertanto, per stabilire il reddito dei familiari conviventi, il Tribunale avrebbe dovuto computare 3\12 del reddito annuo del padre (Euro 21.770,00) e 9\12 del reddito annuo della madre (Euro 6.864,00) e cioè l'importo corrispondente ai periodi di effettiva convivenza. La somma di tali redditi, nonché dei suoi (pari a circa Euro 200,00 annui per compenso di attività svolta nel periodo di detenzione) era di gran lunga inferiore al limite di legge e consentiva il riconoscimento del gratuito patrocinio.

Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dispone il secondo comma dell'art. 76 del D.P.R. 115 del 2002, che ai fini della determinazione del reddito del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, detto importo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si evince dalla disposizione che il cumulo dei redditi è collegato alla situazione di convivenza. Pertanto se la stessa si protrae per un periodo limitato di tempo, ai fini della sua determinazione non può essere preso in considerazione l'intero reddito prodotto

nell'anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza.

Il Tribunale, nel disporre la revoca, non ha tenuto conto della limitazione temporale della convivenza del Pa., prima presso il domicilio del padre e, successivamente, presso quello della madre.

Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Macerata che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata.